

## DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO* DIRETTIVO 30/03/2010

Oggetto: Procedure per la riscossione quote annuali iscrizione Albo.

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che il D.L.C.P.S. n. 233/46, recante norme per la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, prevede all'art. 4 che il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce una tassa annuale di iscrizione all'Albo, che, per la natura stessa dell'Ordine, è stata assimilata ad un tributo;

che la riscossione dei tributi è regolata dalla normativa contenuta nel DPR n. 602/73 come risulta modificato dal D.Lgs. 26/2/99 n. 46 - recante norme in materia di riscossione mediante ruoli in attuazione della legge delega n.337/98 - e dal successivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli previsto dal D.Lgs. 13/4/99 n. 112;

che, in materia di disciplina della riscossione sono intervenute ulteriori modifiche legislative tra cui in particolare la legge 2/12/2005 n. 248 con cui è stato convertito il D.L.30/9/2005 n. 203 che ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante Equitalia S.p.a, appositamente costituita;

che la riscossione delle quote ordinistiche è regolata, a norma della vigenti disposizioni, da convenzione sottoscritta il 18/04/2007, convenzione che prevede, prima della riscossione coattiva mediante ruoli, una fase di riscossione volontaria mediante invio di avvisi bonari;

tenuto presente che, con l'entrata in vigore del D.Lgs.n.37 del 22/2/1999, art.2, l'Ordine non è più tutelato per quanto riguarda la puntualità delle entrate di bilancio in quanto il concessionario non è più tenuto al versamento del non riscosso per il riscosso, e pertanto con la convenzione vigente il concessionario versa all'Ordine entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese l'importo degli avvisi riscossi, rateizzando fortemente in questo modo le quote di entrata e penalizzando, quindi, gravemente la situazione di cassa soprattutto nella prima parte dell'esercizio finanziario;

considerato che, a fronte di tale situazione convenzionale che comporta grave disagio per la gestione ordinistica, è emerso negli ultimi anni in modo preoccupante il fenomeno di morosità da parte di un numero sempre crescente di iscritti, che oggi si possono stimare in circa 150 unità;

tenuto presente che più elementi concorrono a ritardare il versamento della quota da parte degli iscritti: spesso gli avvisi ritornano al mittente per irreperibilità a

diverso titolo del destinatario, in altri casi le banche non effettuano più i pagamenti dovuti a seguito di ordine permanente e i clienti (gli iscritti) non sanno neppure che il versamento non è intervenuto, in altri casi ancora gli iscritti comunitari o extracomunitari migrano in altro Paese senza farne comunicazione all'Ordine;

considerato che la situazione descritta ha comportato e comporta sempre più per l'Ordine un aggravio di lavoro di segreteria con ulteriori oneri per il recupero delle quote, ci si è rivolti più volte alla Federazione Nazionale per rappresentare le problematiche emerse;

tenuto presente che la Federazione Nazionale è intervenuta:

con deliberazione del Comitato Centrale n. 39 del 13/2/2004 invitando gli Ordini ad adottare una deliberazione tendente a prevedere, in aumento alla tassa annuale per i medici morosi, un importo pari al 10 per cento della tassa stessa dovuto quale rimborso forfetario per le spese amministrative sostenute dall'Ente ai fini della riscossione, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;

con Comunicazione n. 23 del 4 maggio 2006 precisando che:

*lo stato di morosità nel pagamento dei contributi si concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale a dire al 31 dicembre;*

*successivamente a tale data va attivata la procedura di cui ai combinati disposti dell'art. 11, ultimo comma, del DLCP n. 233 del 1946 e dell'art. 11, secondo comma del DPR 5 aprile 1950 n. 221 (indicando la procedura da seguire per la cancellazione dall'Albo per "morosità ed irreperibilità");*

*l'iscritto cancellato può essere reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso;*

*la reinscrizione entro tre mesi consente al sanitario cancellato di mantenere lo stesso numero di iscrizione e l'anzianità maturata successivamente ai tre mesi;*

tenuto presente la cifra di 5,88 Euro per l'importo dovuto ad Equitalia S.p.a. dagli Iscritti per spese di notifica, impregiudicato per l'Ordine l'integrale recupero delle spese legali e di procedura eventualmente occorrenti in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;

preso atto della Comunicazione n. 24 ("Regolamento interno per la riscossione coattiva delle quote") con cui la Federazione Nazionale in data 3/7/2009 (prot. 7596) ha emanato direttive agli Ordini Provinciali;

ritenuto, allo scopo di migliorare la procedura per la riscossione delle quote ordinarie, di dare attuazione alle direttive della Federazione Nazionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia;

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

dopo adeguata discussione;  
per le motivazioni espresse in premessa;

### DELIBERA

- 1) di fare propri i principi enunciati nelle direttive della Federazione Nazionale richiamati in premessa che si danno qui per integralmente trascritti;
- 2) di continuare ad avvalersi del sistema di riscossione volontaria delle quote ordinistiche annuali dovute dagli Iscritti, fissando le seguenti fasi operative:
  - 1 ° fase: invio - entro il 31 marzo - dell'avviso bonario da parte del concessionario a corrispondere la quota ordinistica entro la data fissata dall'Ente;
  - 2° fase: invio - entro il 31 ottobre - di sollecito di pagamento agli iscritti con raccomandata a.r. da parte di Equitalia S.p.a.
  - 3° fase: invio di sollecito di pagamento entro il 31 marzo successivo agli iscritti morosi con raccomandata a. r. nella quale si ricorda che la morosità nel pagamento della quota ordinistica comporta la cancellazione dall'Albo a norma dell'art. 11 DLCPS 233/46, impregiudicato l'integrale recupero delle spese legali e di procedura eventualmente occorrenti in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;
  - 4° fase: invio - entro il 30 aprile successivo - di lettera raccomandata a.r. di convocazione del Presidente per l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo; qualora la raccomandata non pervenga al destinatario, si procederà a notifica in base alla specifica normativa prevista dalle disposizioni del codice di procedura civile;
  - 5° fase: cancellazione dall'Albo con notifica del provvedimento all'interessato e a tutti gli Enti ed Autorità previsti dall'art. 2 DPR 221/1950;
- 3) di versare alla Federazione Nazionale, in attesa degli iter esattoriali e giuridici che consentiranno il recupero delle quote dovute, quanto di competenza in rapporto al numero dei propri iscritti a norma dell'art. 14 del D. Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 onde evitare morosità nei confronti della Federazione stessa

La presente deliberazione, avente natura di provvedimento regolamentare, verrà trasmessa per l'approvazione alla Federazione Nazionale a norma dell'art. 35 del DPR221/1950.